

PGN/2019

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI CONCESSIONE DI UN'AREA PUBBLICA PRESSO LA RIVA DEL FIUME BACCHIGLIONE IN ZONA SAN BIAGIO PER GLI ANNI 2019/2021.

Art. 1 Oggetto della concessione

La concessione ha ad oggetto l'area pubblica in riva al fiume Bacchiglione in zona San Biagio con lo scopo di riqualificare e rivitalizzare gli spazi mediante il posizionamento di strutture nelle quali è previsto un punto di ristoro stagionale e lo svolgimento di attività culturali e di intrattenimento.

Art. 2 Durata

La concessione è relativa al periodo 1 aprile- 31 ottobre triennio 2019-2021, con possibilità di rinnovo per un ulteriore biennio, previa valutazione dell'Amministrazione Comunale, a condizioni da rideterminarsi.

Art. 3 Condizioni

- il concessionario dovrà provvedere a proprie spese, alla realizzazione delle strutture, alla loro installazione, oltre all'allaccio alle reti tecnologiche, alla sistemazione dell'area interessata all'attività, al posizionamento di elementi di arredo urbano (tavolini, sedute, coperture, ombrelloni), alla pulizia e manutenzione dell'intera area oggetto della concessione provvedendo anche alla rimozione di eventuali rifiuti presenti nell'area interessata;
- tutte le eventuali spese inerenti ad utenze, tariffe o quant'altro connesso alla relativa gestione, ivi compresi i consumi energetici saranno a carico del concessionario come le spese per l'asporto rifiuti;
- il concessionario dovrà provvedere alla cura del verde di pertinenza attraverso l'annaffiatura e lo sfalcio dell'erba:
- l'orario di apertura sarà indicato dall'esercente entro la fascia oraria compresa tra le 10.00 e le 22.30 dalla domenica al giovedì e dalle 10.00 alle 23.30 il venerdì e il sabato. Gli orari potranno, comunque, essere rivisti da parte dell'Amministrazione Comunale nel caso si verificassero violazioni al decoro, alla quiete pubblica e alla sicurezza. Per particolari eventi occasionali, su specifica richiesta del concessionario, l'Amministrazione Comunale potrà stabilire una deroga all'orario sopra specificato.
- il concessionario dovrà assolvere ai compiti relativi alla custodia, alla manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura, mantenendo, inoltre i relativi arredi ed impianti in buono stato di manutenzione;
- gli arredi e altri elementi che saranno collocati dovranno essere prontamente rimossi in caso di avviso di condizioni meteo avverse e non dovranno essere di intralcio all'accesso in caso di emergenza;
- l'attività musicale all'aperto dovrà essere complessivamente programmata in anticipo per ciascuna stagione e potrà essere effettuata, previa autorizzazione, nel rispetto del piano di zonizzazione acustica;
- la struttura dovrà essere in regola con la vigente normativa in materia igienico-sanitaria e di sicurezza;
- sarà vietato posizionare all'interno o all'esterno del punto di ristoro apparecchi per il gioco lecito con vincita in denaro (art. 110 c. 6 lett. a TULPS);
- al termine della concessione il titolare dovrà rimuovere il chiosco e le attrezzature collocate sull'area pubblica a sue spese, entro 15 giorni dalla cessata attività restituendo l'area nello stato in cui l'ha ricevuta fatte salve eventuali migliorie; in caso contrario l'Amministrazione provvederà d' ufficio alla rimozione addebitandone le spese e i relativi oneri al titolare:
- presentare, tramite polizza fideiussoria, apposita cauzione definitiva a garanzia di tutti gli obblighi assunti con la concessione per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale complessivamente offerto per la durata della concessione;



PGN/2019

- stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile per danni arrecati al committente o a terzi nello svolgimento dell'attività per importo minimo di €500.000,00.

Art. 4 Requisiti di partecipazione

Possono partecipare alla gara gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale e speciale:

Requisiti richiesti sono la possibilità di contrarre con la Pubblica Amministrazione e il possesso di quelli generali previsti dall'articoli 80 e 83 del D. Lgs.n° 50 del 2016. Ogni atto stipulato in violazione di quanto precede è nullo. Ai concorrenti è richiesto, per la partecipazione alla gara, il possesso dei seguenti requisiti di ordine generale e speciale:

- 1. di non essere incorsi nelle cause di esclusione e nelle situazioni di interdizione alla contrattazione e partecipazione alle gare con l'Amministrazione pubblica di cui alla normativa vigente.
- 2. di essere in possesso, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, dell'iscrizione alla Camera di Commercio, oppure, (nel caso la ditta non sia iscritta alla CCIAA) di iscrivere la ditta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura entro 30 giorni dalla formale assegnazione della gara, a pena di decadenza dell'assegnazione;
- 3. di essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 71 del D.lgs. 59/2010 e dell'art.4, della L.R. 29/2007

Art. 5 Obblighi del concessionario

Il concessionario avrà l'obbligo di munirsi delle necessarie autorizzazioni e certificazioni per l'utilizzo delle strutture; dovrà, inoltre, garantire la custodia, la gestione e la pulizia dell'area affidata.

L'aggiudicatario che rinunci formalmente all'assegnazione dell'area o non adempia nei termini previsti dalla successiva determina dirigenziale, sarà automaticamente escluso dalla graduatoria; in tal caso subentrerà il partecipante che occupa la posizione immediatamente successiva nella medesima.

L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di scorrimento della graduatoria nel caso di rinuncia da parte dell'assegnatario di proseguire la gestione dopo un primo periodo di attività.

Il canone omnicomprensivo mensile deve essere corrisposto in via anticipata entro i primi dieci giorni del mese di riferimento.

Art. 6 Divieto di subconcessione

E' vietata la subconcessione dell'area e della connessa attività. L'eventuale subconcessione in violazione del presente articolo costituisce causa di risoluzione di diritto della presente convenzione.

Art. 7 Penalita'

Qualora l'assegnatario non rispetti quanto previsto dall'art.3 della presente convenzione, a seguito di contestazione scritta sarà applicata una penale da € 100,00 ad € 1.000,00 in relazione alla gravità dell'inadempienza.



PGN/2019

Art. 8 Recesso anticipato

Per straordinarie sopravvenute esigenze di pubblico interesse o di carattere tecnico o per forza maggiore l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di cambiare o ridurre l'area concessa e/o di modificare la data, la durata e la localizzazione delle strutture installate, con preavviso di almeno trenta giorni da notificarsi all'aggiudicatario tramite Pec.

Nessuna pretesa risarcitoria può essere vantata dall'aggiudicatario.

Art. 9 Garanzia definitiva

La ditta aggiudicataria deve costituire, prima del perfezionamento del rapporto contrattuale e/o della concessione, garanzia definitiva in conformità a quanto stabilito dal Codice dei contratti, ovvero pari al 10% dell'importo contrattuale complessivamente offerto per la durata della concessione.

La garanzia deve essere costituita con:

- espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- rinuncia all'eccezione contemplata dall'art. 1957, c. 2 del codice civile;
- operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve essere prestata ricorrendo alternativamente:

- alla fideiussione bancaria:
- alla polizza assicurativa;
- al deposito cauzionale infruttifero presso la tesoreria comunale.

Le parti convengono, in caso di inadempimento contrattuale dell'aggiudicataria, il diritto del Comune di Vicenza di rivalersi di propria autorità, in tutto o in parte, sulla garanzia suddetta che l'aggiudicataria ha l'obbligo di reintegrare senza ritardo.

Art. 10 Privacy

Le parti dichiarano di essere state informate del fatto che tutti i dati forniti saranno utilizzati per lo svolgimento della convenzione nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs.196/2003 e dal regolamento U.E. 2016/679 in materia di protezione dei dati e dei regolamenti Comunali vigenti.

Art. 11 Disposizioni finali

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto, che sarà registrato solo in caso d'uso, sono a carico del concessionario che espressamente le assume.

La convenzione acquisterà effettiva efficacia al momento del rilascio della relativa concessione di occupazione suolo pubblico da parte del Comune.

Art. 12 Foro competente

Per eventuali controversie che debbano essere definite dal Giudice, è competente il Foro di Vicenza.



PGN/2019

Art. 13 Rinvio

Per quanto non specificatamente previsto, le parti si rimettono a tutte le disposizioni di legge in materia, allo Statuto ed ai Regolamenti Comunali.

Vicenza, __ gennaio 2019

IL DIRETTORE Dott. Maurizio Tirapelle

n:\condiv\chioschi stagionali\chiosco san biagio 2019_2021 foglio patti e condizioni.doc